DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM, CHE STABILISCE NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI, E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM E 2003/122/EURATOM E RIORDINO DELLA NORMATIVA DI SETTORE

Art. 70

Modifiche all'allegato XXXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'indice del piano di emergenza

L'allegato XXXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e' sostituito dal seguente: «Allegato XXXII (Titolo XIV) Indice L'indice contiene una serie di elementi non esaustivi che, qualora applicabili al caso di specie, fungono da guida per la redazione del piano di emergenza. 1. Parte generale 1.1. Premessa (cenni storici riguardanti il piano; esigenza di revisione e aggiornamento tenendo conto delle lezioni apprese nel corso delle esercitazioni o eventi; elenco delle Amministrazioni e degli enti coinvolti). 1.2. Normativa di riferimento 1.3. Descrizione del sito (realta' ambientale e socio-produttiva del territorio circostante l'impianto). 1.3.1. Inquadramento territoriale 1.3.2. Idrologia superficiale 1.3.3. Geologia ed idrogeologia 1.3.4. Climatologia locale 1.3.5. Demografia 1.3.6. Assetto urbanistico 1.3.7. Attivita' antropiche 1.3.8. Infrastrutture e servizi 1.4. Descrizione dell'impianto (impianto ed edifici ed assetto autorizzativo, descrizione dei sistemi controllo degli scarichi radioattivi aeriformi e liquidi) 1.5. Descrizione dello stato radiologico ambientale (dati della radioattivita' ambientale circostante l'impianto risultante dalle attivita' di monitoraggio radiologico condotte dall'esercente o da altri soggetti, pubblici o privati) 1.6. Descrizione dei mezzi per il monitoraggio radiologico ambientale in emergenza. 2. Presupposti tecnici della pianificazione (sintesi dei documenti che costituiscono la base tecnica del piano) 2.1. Analisi dei possibili incidenti 2.2. Incidenti di riferimento 2.3. Conseguenze radiologiche degli incidenti di riferimento 2.4. Conclusioni 3. Strategia di protezione ottimizzta perindividui della popolazione potenzialmente esposti 4. Obiettivi dellapianificazione Si ritiene essenziale definire almeno i seguenti obiettivi, illustrati mediante: Una definizione iniziale in cui viene spiegata in sintesi la motivazione per cui lo specifico obiettivo deve essere conseguito L'individuazione dei soggetti che partecipano alle attivita' necessarie al conseguimento dei suddetti obiettivi Le indicazioni di massima che individuano la strategia operativa per il raggiungimento degli obiettivi precedenti (esempio: misure protettive da adottarsi in caso di incidente) 4.1. Attivazione del piano e scambio delle informazioni (modalita' e sistemi per l'attivazione del piano, informazioni trasmesse e

relativi flussi, anche in forma grafica) 4.2. Coordinamento operativo (autorita' responsabile del coordinamento dell'emergenza, della direzione unitaria dei soccorsi ed enti che concorrono a questo obiettivo, anche ai fini della valutazione radiologica) 4.3. Rilevamenti radiometrici e controllo della contaminazione ambientale e delle matrici alimentari (enti che concorrono all'esecuzione dei rilievi radiometrici sulle matrici ambientali ed alimentari campionate nel territorio interessato). 4.4. Provvedimenti a tutela della salute pubblica (misure a tutela della salute pubblica, sia dirette che indirette, da adottarsi ai fini della riduzione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti) 4.5. Informazione alla popolazione (modalita' con le quali sara' garantita l'informazione alla popolazione, sia preventiva, sia in emergenza). 5. Modello di intervento (responsabilita' e compiti per la gestione dell'emergenza ai fini del raggiungimento degli obiettivi della pianificazione) 5.1. Classificazione degli stati dell'emergenza (per esempio stato di preallarme e stato di allarme) 5.2. Disposizioni da adottare in caso di stato di preallarme (azioni compiute dalle autorita' e dagli enti coinvolti nello stato di preallarme) 5.3. Disposizioni da adottare in caso di allarme (azioni compiute dalle autorita' e dagli enti coinvolti nello stato di allarme con la descrizione delle modalita' di passaggio tra lo stato di preallarme e quello di allarme) 5.4. Transizione dalle situazioni di esposizione di emergenza alle situazioni di esposizione esistenti 5.5 Transizione dalle situazioni di esposizione esistente alla situazione ordinaria, ove prevista. 5.6 Cessazione dello stato di emergenza (modalita' con cui e' dichiarata la cessazione dell'emergenza). 6. Esercitazioni (cadenza, modalita' e tipologia di esercitazioni previste per testare il piano, anche ai fini del suo aggiornamento) 7. Allegati: documenti tecnici di riferimento, quali ad esempio il documento dei presupposti tecnici, cartografia di inquadramento e dati territoriali dell'area interessata dall'applicazione del piano, livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza, livelli di riferimento per l'esposizione accidentale o di emergenza dei lavoratori (all'articolo 124, commi 6 e 7), criteri generici predefiniti per particolari misure protettive, programma di monitoraggio radiometrico nelle varie fasi dell'emergenza, dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area di riferimento, schema di diramazione degli stati dell'emergenza, schema del flusso delle informazioni, elenco telefonico di reperibilita', ogni altro documento ritenuto di utile supporto alla predisposizione e all'applicazione efficiente ed efficace del piano, caratteristiche idrodinamiche e regime dei venti nella rada portuale e carta nautica nel caso di piani di emergenza esterna per le aree portuali.»

Versione in vigore dal 18 gennaio 2023, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203
Capo	XII — Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-203-2022/art-70-modifiche-all-allegato-xxxii-del-decreto-legislativo-31-luglio-2020-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom
e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore · Art. 70

direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom
e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore · Art. 70

direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom
e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore · Art. 70